

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4779

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BORGHESE, MERLO

Delega al Governo per la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi consolari e delle prestazioni in favore delle comunità italiane all'estero nonché per la promozione dell'economia e della cultura italiana nel mondo

Presentata il 12 dicembre 2017

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La funzione amministrativa delle ambasciate italiane all'estero è quella di occuparsi della difesa degli interessi politici ed economici degli italiani che si trovano in un Paese straniero. Strettamente collegata alla funzione di protezione è quella di assistenza, che è prestata ai connazionali nelle situazioni di particolare difficoltà in cui si vengano a trovare, ad esempio nei casi di malattia o di gravi incidenti stradali e altro.

Le sedi consolari invece assicurano a tutti i connazionali assistenza in caso di violazione dei loro diritti fondamentali o di limitazione o privazione della loro libertà personale. Inoltre assicurano sorveglianza per i casi di emergenza, per la ricerca di familiari, per le pratiche di successione

aperte all'estero come per esempio il rimpatrio delle salme dei loro cari.

I consolati infatti erogano le prestazioni che si attengono ai principi di uguaglianza, imparzialità, efficienza e trasparenza. Nell'interesse, in particolare, dei connazionali residenti all'estero i consolati possono erogare i servizi necessari alle comunità italiane quali, ad esempio, lo svolgimento delle pratiche per l'iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o per l'acquisto della cittadinanza del Paese straniero di residenza.

Come avviene ormai da diversi anni, con l'approvazione delle diverse leggi finanziarie, di stabilità e di bilancio, noi parlamentari eletti all'estero abbiamo cercato di tutelare i nostri conterranei domiciliati nei territori esteri ma, nonostante il nostro

impegno, siamo stati chiamati a ridurre drasticamente la spesa pubblica, anche alla luce della crisi che investe l'economia globale.

La comunità italiana più grande residente all'estero è in Argentina, dove vivono 783.000 cittadini italiani, pari al 16,3 per cento del totale. Il secondo Paese con maggiore presenza di italiani residenti all'estero è la Germania, dove risiedono più di 700.000 connazionali. In Germania l'immigrazione italiana è iniziata decenni fa e non si è mai arrestata, anzi negli ultimi anni è tornata a intensificarsi, anche se il Paese non offre più alle persone emigrate il benessere che aveva garantito in passato. La terza posizione la detiene la Svizzera, dove gli italiani sono oltre 595.000. Al quarto posto abbiamo la Francia, con 397.000 italiani, mentre in quinta posizione c'è il Brasile, con 373.000 italiani. A seguire, in sesta posizione c'è il Belgio con 264.000 italiani e in settima posizione c'è la Gran Bretagna con 256.000 italiani. Nella classifica basata sugli ultimi dati all'ottavo posto ci sono gli Stati Uniti d'America con 245.000 italiani, al nono posto la Spagna con oltre 118.000 italiani e, infine, al decimo posto la terra dei canguri, l'Australia, con 142.000 italiani.

Appare evidente da quanto esposto la necessità di potenziare i servizi consolari nei vari luoghi in cui vivono grandi comunità di italiani perché, al momento, queste collettività si trovano in difficoltà per quanto concerne il disbrigo delle procedure burocratiche, non essendo supportate da personale adeguato. Alcuni capitoli di spesa delle ultime leggi di bilancio come, ad esempio, quelli relativi al trattamento economico del personale delle sedi consolari, non sono stati rifinanziati e risultano insufficienti.

Secondo i dati presentati negli ultimi anni dalla Commissione per la *spending review*, il bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze appare ogni anno decisamente più esiguo di quello dei principali Paesi europei (Olanda, Francia, Germania, Spagna e Gran Bretagna). Pertanto, tenuto conto anche di questi dati, si ritiene indispensabile continuare nell'azione di potenziamento della rete consolare, della rete

scolastica e del patrimonio immobiliare esteri nonché dei contributi alle organizzazioni internazionali e, in parallelo, agire in un'ottica pluriennale sull'efficienza della struttura e sulla qualità della spesa, soprattutto incidendo su quella per il personale, attualmente in numero esiguo soprattutto a causa delle progressive forti riduzioni del bilancio della Farnesina. Infine ribadiamo che è necessaria l'apertura di nuove sedi consolari, anche di piccole dimensioni, che rispondano alle esigenze dei nostri connazionali.

Anche nella legge di bilancio per il 2018, in qualità di parlamentari eletti all'estero, abbiamo presentato in Commissione Bilancio sia al Senato che alla Camera alcuni emendamenti chiedendo a tutti gli schieramenti politici di sostenerli, per risollevare le sorti degli italiani residenti all'estero dopo i devastanti tagli subiti nell'ultimo decennio. A nostro avviso l'intervento più immediato riguarda l'istituzione di un fondo pari a 96 milioni di euro destinato al miglioramento dei servizi consolari, la cui ripartizione avviene tramite distribuzione proporzionale ai consolati stessi, in proporzione al numero di italiani residenti all'estero in ogni circoscrizione consolare. La cifra di 96 milioni di euro non è casuale, ma è stata calcolata in base alla diminuzione delle risorse dal 2008 ad oggi, corrispondenti alla riduzione di circa 1.000 unità tra contrattisti e impiegati di ruolo; infatti, sebbene sembri una cifra importante, rappresenta solo lo 0,009 per cento della spesa pubblica italiana, tutto sommato una cifra insignificante per il bilancio dello Stato.

La presente proposta di legge prevede una delega al Governo per il potenziamento della rete consolare, in particolare nei Paesi dove vive la maggior parte delle comunità italiane residenti all'estero, valutando la composizione della spesa della relativa tabella del Ministero dell'economia e delle finanze e delle risorse a disposizione al momento e considerando anche la valorizzazione del patrimonio immobiliare nazionale all'estero.

All'articolo 1, comma 1, infatti si prevede:

a) l'apertura di nuove sedi della rete consolare là dove le necessità dei nostri connazionali non sono adeguatamente soddisfatte utilizzando i risparmi conseguiti attraverso la riduzione del debito pubblico, per migliorare la promozione della politica estera italiana, la politica della cooperazione internazionale, l'internazionalizzazione delle imprese italiane, il supporto all'esportazione dei prodotti italiani e i servizi offerti alle comunità italiane all'estero;

b) l'istituzione di sedi consolari di ridotte dimensioni per una corretta politica di valorizzazione delle risorse umane. Tali nuove sedi consolari potrebbero essere utilizzate non solo per garantire e potenziare i servizi essenziali (uffici addetti ad adempiere alle pratiche strettamente necessarie per le comunità di italiani residenti all'e-

stero che necessitano di maggiore assistenza), ma anche per investire sulla formazione del personale, assolutamente necessaria se davvero si vuole che le sedi svolgano compiti complessi e sostanzialmente estranei alle pur valentissime esperienze consolidate;

c) la valutazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare nazionale all'estero, allo scopo di sostenere le spese per le sedi nonché i costi di locazione, attraverso la previsione di modalità e di tempi certi per un censimento affidabile del patrimonio stesso, oggi non disponibile, e una conseguente e verificabile opera di razionalizzazione del suo utilizzo;

d) riorganizzare la presenza e il ruolo degli istituti italiani di cultura all'estero, al fine di costruire uno strumento operativo unico, che dovrebbe avvalersi prevalentemente di personale a contratto assunto *in loco*.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un decreto legislativo finalizzato alla promozione della politica estera italiana e della politica di cooperazione internazionale, all'internazionalizzazione delle imprese e al sostegno delle esportazioni dei prodotti italiani, all'attrazione di investimenti diretti esteri, al potenziamento dei servizi offerti ai cittadini residenti all'estero, nonché alla diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'apertura di nuovi uffici consolari nei Paesi esteri, in particolare nei Paesi emergenti e in aree dove non sono presenti sedi consolari italiane, allo scopo di migliorare i servizi offerti alle comunità di cittadini italiani residenti all'estero;

b) prevedere i tempi e le modalità per la progressiva apertura dei nuovi uffici consolari di cui alla lettera *a)*;

c) definire il ruolo, le funzioni e l'organizzazione dei nuovi uffici consolari di cui alla lettera *a)*, garantendo il potenziamento dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese italiani all'estero al fine di rispondere alle loro esigenze;

d) prevedere il coordinamento e l'integrazione dei nuovi uffici consolari di cui alla lettera *a)* con le camere di commercio italiane all'estero, con l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e con i patronati italiani operanti all'estero;

e) definire le regole e i criteri di valutazione dell'attività dei patronati italiani operanti all'estero, nonché quelli relativi al loro controllo;

f) definire le condizioni e i modelli contrattuali di base per l'assunzione del personale a contratto dei servizi consolari, in particolare per quanto riguarda la retribuzione, la maternità, l'orario di lavoro, l'assistenza sanitaria e per infortuni sul lavoro, nonché le detrazioni per carichi di famiglia;

g) ridefinire il ruolo dei consolati onorari, circoscrivendolo alla promozione dell'economia e alla diffusione della cultura e della lingua italiane;

h) prevedere il riordino dei rappresentanti italiani nelle organizzazioni internazionali accorpando ruoli e funzioni del personale diplomatico e amministrativo;

i) procedere alla revisione del trattamento economico del personale della carriera consolare;

l) predisporre un metodo per la valutazione della *performance* personale e organizzativa del personale della carriera consolare e del personale amministrativo all'estero, nonché definire le modalità di monitoraggio e di verifica di tale *performance*;

m) prevedere le modalità e i tempi per la valutazione e per la valorizzazione del patrimonio immobiliare italiano all'estero anche al fine di ridurre le spese sostenute per le sedi della rete consolare;

n) prevedere la riorganizzazione della presenza e del ruolo degli istituti italiani di cultura all'estero allo scopo di garantire uno strumento operativo unico incaricato di promuovere e di gestire la diffusione della cultura e della lingua italiane nel mondo, utilizzando in prevalenza personale assunto *in loco*;

o) definire ruolo e funzioni omogenee dei corrispondenti consolari, non alterandone il carattere di attività di volontariato, riconoscendo le spese effettivamente da essi sostenute.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere parlamentare, o quello eventualmente prorogato, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

PAGINA BIANCA



17PDL0059040